



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO

N. 5 del Registro

OGGETTO: Soluzioni temporanee di alloggio ed assistenza delle persone provenienti dall'Ucraina in esecuzione dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante *"Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"*.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Commissario delegato O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO il D.Lgs. n. 1/2018 "Codice di protezione civile" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 "Sistema regionale di protezione civile";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTO il decreto-legge n. 14 del 25 febbraio 2022 recante "Disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina";

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 870 del 02 marzo 2022, recante: *"Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"*;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante *"Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"*;

VISTO l'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022 con il quale il Presidente della Regione Puglia è stato nominato Commissario delegato per il coordinamento dell'organizzazione del concorso del sistema regionale di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 2, ultimo periodo del comma 3, della medesima Ordinanza n. 872/2022, le Regioni possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere o ricettive del territorio, ovvero avvalersi degli Enti locali in qualità di soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della medesima Ordinanza;

VISTA l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022 recante *“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”*;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato/Presidente della Giunta regionale n. 1 del 9 marzo 2022 di nomina, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022, dei Soggetti attuatori per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) della medesima Ordinanza;

CONSIDERATO che, in particolare, il citato Decreto C.D. n. 1 del 9 marzo 2022, all'art. 2, individua quale soggetto attuatore il Dirigente della protezione civile regionale e, all'art. 3, individua i Sindaci dei Comuni del territorio regionale, quali soggetti attuatori, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, ultimo periodo del comma 3, e dell'art. 4, comma 1 della più volte richiamata O.C.D.P.C. n. 872/2022 per reperire *“soluzioni urgenti di alloggio e assistenza temporanea, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito da parte delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, nel quadro di distribuzione nazionale”*, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b) della medesima Ordinanza;

CONSIDERATO che, a tal fine, nell'incontro del Comitato regionale per il coordinamento delle attività previste dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022, di cui al decreto n. 4/2022 del Commissario delegato, svoltosi in videoconferenza in data 14/03/2022, i referenti delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo hanno chiesto al Commissario delegato di reperire immediatamente eventuali idonee soluzioni di alloggio ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall'Ucraina, qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) da parte delle Prefetture medesime;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022: *“1. Le Prefetture – Uffici territoriali del governo provvedono, assicurando il continuo raccordo con i Commissari o loro delegati, a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, a partire dalle operazioni di identificazione, mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e, per il tramite del Servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante il Sistema di accoglienza e integrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16.*

2. Per le finalità di accoglienza di cui al comma 1, le Prefetture – Uffici territoriali del governo, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021, informandone il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione. Per le medesime esigenze le Prefetture - Uffici territoriali del governo si raccordano con i Commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, per ottimizzare, anche in riferimento all'evoluzione della crisi pandemica, l'utilizzo delle strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”;

CONSIDERATA la nota prot. n. 0038573 del 22/03/2022, con la quale la Prefettura – UTG di Bari, in relazione alla evoluzione dell'emergenza umanitaria in atto e delle connesse esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini, chiede di voler provvedere alle soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanea di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della O.C.D.P.C. n. 872 del 04/03/2022, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della medesima O.C.D.P.C., secondo il cui disposto *“ove non sia possibile risolvere con le modalità di cui ai commi 1 e 2, le Prefetture – Uffici territoriali del governo possono rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'alloggio temporaneo, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche se solo se in transito sul territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'art. 2, comma 2”*;

VISTA la necessità di reperire soluzioni urgenti di alloggiamento e assistenza temporanea, provvedendo in sussidiarietà, nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nel quadro di distribuzione nazionale;

VISTA anche la necessità di reperire soluzioni alloggiative in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, su richiesta delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nell'ambito delle forme di coordinamento sopra richiamate;

ACQUISITA la disponibilità delle strutture ricettive presenti sul territorio regionale, manifestata dalle Associazioni di categoria degli Albergatori della Puglia, Confcommercio Federalberghi Puglia, Confesercenti Assohotel Puglia e Confindustria Puglia Turismo, ad offrire condizioni uniformi di ospitalità e una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale

PRESO ATTO della relativa istruttoria condotta dal dott. Alessandro Lofano, componente della Struttura di supporto al Soggetto Attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), dell'O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022, confermata dal Dirigente della Sezione Protezione Civile, dott. Nicola Lopane, in qualità di Soggetto Attuatore ai sensi del decreto n. 1/2022 del Commissario delegato, il quale - all'esito delle trattative intercorse con le citate Associazioni di categoria degli Albergatori della Puglia, Confcommercio Federalberghi Puglia, Confesercenti Assohotel Puglia e Confindustria Puglia Turismo - ha predisposto lo schema di Accordo Quadro, allegato sub lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, recante l'intesa raggiunta;

PRESO ATTO che il Dirigente della Protezione civile – Soggetto attuatore ha predisposto anche lo schema di contratto con le strutture alberghiere aderenti all'accordo, allegato sub lettera A.1) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO quindi di dovere assicurare, nell'ambito del territorio regionale pugliese, in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall'Ucraina, qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) da parte delle medesime Prefetture;

RITENUTO necessario approvare l'allegato schema di Accordo Quadro che sarà sottoscritto dal Dirigente della Protezione Civile in qualità di soggetto attuatore nominato con decreto n.1/2022, con efficacia dalla data della sottoscrizione fino alla scadenza dello stato di emergenza;

RITENUTO altresì necessario approvare l'allegato schema di contratto con le strutture alberghiere aderenti all'Accordo Quadro, dando atto che i singoli contratti - per soluzioni temporanee di alloggiamento ed assistenza - saranno sottoscritti dai Sindaci dei Comuni del territorio regionale interessati in qualità di Soggetti attuatori nominati con il medesimo decreto n. 1/2022;

EVIDENZIATO infine che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022, gli oneri finanziari relativi ai singoli contratti saranno assunti dagli stessi Soggetti Attuatori – Sindaci dei Comuni che li sottoscrivono, fatto salvo il successivo rimborso a valere sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022 e intestata al Dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, dott. Nicola Lopane, in forza del citato decreto n. 1/2022;

DECRETA

1. di assicurare, nell'ambito della propria competenza territoriale e in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, eventuali soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall'Ucraina mediante il ricorso a strutture ricettive, qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) da parte delle Prefetture medesime;
2. di approvare lo schema di Accordo Quadro, allegato sub lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, recante l'impegno delle strutture ricettive interessate presenti sul territorio regionale ad

accordare condizioni uniformi di ospitalità e una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale;

3. di dare atto che l'Accordo Quadro sarà sottoscritto dal Dirigente della Protezione Civile, in qualità di soggetto attuatore nominato con decreto C.D. n. 1/2022, con efficacia dalla data della sottoscrizione fino alla scadenza dello stato di emergenza;
4. di approvare l'allegato schema di contratto con le strutture alberghiere aderenti all'Accordo Quadro, di cui all'allegato sub lettera A.1) al presente decreto, dando atto che i singoli contratti - per soluzioni temporanee di alloggio ed assistenza - saranno sottoscritti dai Sindaci dei Comuni del territorio regionale interessati, in qualità di Soggetti attuatori nominati con il medesimo decreto C.D. n. 1/2022;
5. di disporre che i Soggetti attuatori trasmettano immediatamente alla Sezione Protezione Civile regionale i dati relativi alla sottoscrizione del contratto, nonché, con cadenza settimanale di lunedì, il report delle presenze giornaliere nelle strutture utilizzate, con l'indicazione del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente), del codice fiscale numerico provvisorio e dei servizi resi per ciascun profugo;
6. di stabilire, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022, che i relativi oneri finanziari saranno assunti dai Comuni/Soggetti Attuatori, fatto salvo il successivo rimborso a valere sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022 e intestata al Dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, dott. Nicola Lopane, in qualità di Soggetto Attuatore, nominato in forza del citato decreto C.D. n. 1/2022, previa puntuale rendicontazione ai sensi dell'art. 27, del D.Lgs. n. 1/2018;
7. di dare atto che agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui al presente decreto posti in essere dai Soggetti Attuatori si provvede nel limite delle risorse autorizzate con deliberazione della Giunta Regionale n. 365 del 14/03/2022 in relazione al presente contesto emergenziale;
8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 42, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
9. di disporre che il presente Decreto Commissariale sia notificato ai Sindaci del territorio regionale, al Dirigente della Sezione Protezione Civile della regione Puglia, alle Prefetture - U.T.G. della regione Puglia e all'ANCI Puglia e UPI Puglia.

Avverso al presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente Decreto sarà inserito nel Registro dei provvedimenti del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022.

Bari, 22 marzo 2022

Michele EMILIANO

ALLEGATO A)**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA DELLA CRISI POLITICA E MILITARE IN ATTO.**

Il Dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, dott. Nicola Lopane, in qualità di Soggetto Attuatore ai sensi del decreto n. 1/2022 del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022, domiciliato per la carica in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33

E

Le associazioni di categoria degli albergatori:

CONFCOMMERCIO – FEDERALBERGHI PUGLIA, nella persona del, Dott., domiciliato per la carica presso la sede di Confcommercio Puglia, in Bari, n. ;

CONFESERCENTI ASSOHOTEL PUGLIA, nella persona del, Dott., domiciliato per la carica presso la sede di Confesercenti Assohotel Puglia, in Bari, n. ;

CONFINDUSTRIA PUGLIA TURISMO, nella persona del, Dott., domiciliato per la carica presso la sede di Confindustria Puglia Turismo, in Bari, n. ;

PREMESSO che:

- il Consiglio dei Ministri con delibera del 28.02.2022 ha dichiarato lo stato di emergenza sino al 31.12.2022, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTI

- il D.L. 14 del 25/02/2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la crisi ucraina";
- il D.L. 16 del 28/02/2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la crisi ucraina";
- l'O.C.D.P.C. n. 872 del 04/03/2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" che ha previsto, in particolare:
 - all'art. 2, comma 1, lett. b), che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari Delegati, nell'ambito della propria competenza territoriale, assicurano, in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, nelle more dell'individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture medesime;
 - all'art. 3, comma 4, che qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure del CAS o del SAI, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possano rappresentare specifiche esigenze ai Commissari Delegati per l'alloggiamento temporaneo ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) o all'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito;
- il Decreto del Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato, n. 1 del 09 marzo 2022, che ha nominato quali Soggetti Attuatori, ai sensi e agli effetti dell'art. 4, comma 1, O.C.D.P.C. 872/2022, sopra richiamata, il Dirigente della Sezione Protezione Civile;

RITENUTO NECESSARIO, CON IL PRESENTE ACCORDO QUADRO ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE RICETTIVE INTERESSATE E CONSEGUENTEMENTE DEFINIRE:

- condizioni uniformi di ospitalità;
- una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Accordo Quadro è finalizzato ad assicurare l'ospitalità delle persone provenienti dall'Ucraina nelle strutture ricettive presenti sul territorio regionale, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.
2. In conseguenza al precedente comma 1, la disponibilità delle strutture ricettive contribuisce ad attivare i necessari percorsi di accoglienza temporanea di cui all'Ordinanza n. 872/2022.
3. Il presente Accordo quadro non limita i gestori delle Strutture ricettive ospitanti nell'esercizio dell'attività d'impresa potendo, le stesse, ospitare anche altri utenti, né sostituisce eventuali accordi in essere a livello territoriale.
4. Le Associazioni di categoria, sottoscrittrici del presente Accordo Quadro, e i loro riferimenti territoriali, sono esonerati da ogni responsabilità inerente al rapporto tra la struttura ricettiva e le persone ospitate presso la struttura stessa. Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo-Quadro (il cui schema è stato approvato con Decreto del Commissario Delegato n. del .../03/2022) i Soggetti attuatori, competenti per territorio, sottoscriveranno un apposito singolo contratto sulla base dello schema allegato al presente atto sub lettera A.1).
5. Per dare esecuzione al presente Accordo, i Soggetti attuatori interessati, rilevate le esigenze di accoglienza e alloggiamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, anche di concerto con le associazioni regionali di categoria degli albergatori aderenti all'accordo quadro, individuano sistemazioni alloggiativa con classificazione minima "due stelle", alle persone di cui al primo comma, presso strutture ricettive disponibili, nel territorio o nella Provincia di interesse.

Art. 2 (Oneri a carico del gestore della Struttura Ricettiva)

1. Il gestore della struttura ricettiva ospitante s'impegna a fornire, a scelta della persona ospitata, il trattamento di:
 - pensione completa € 60,00 (euro sessanta) pro-capite/giornaliero, oltre IVA;
 - € gratis, per i bambini fino a 2 anni compiuti in camera con i genitori, stesso letto;
 - € 15 (euro quindici) per i bambini di età da 2 a 5 anni compiuti in camera con i genitori, stesso letto;
 - € 30 (euro trenta) per i bambini dai 2 ai 13 anni compiuti, in camera con i genitori, letto aggiunto;
 - pernottamento + prima colazione € 35,00 (euro trentacinque) pro-capite/giornaliero, oltre IVA;
 - € gratis per i bambini fino a 2 anni compiuti in camera con i genitori, stesso letto;
 - € 8 (euro otto) per i bambini di età da 2 a 5 anni compiuti in camera con i genitori, stesso letto;
 - € 15 (euro quindici) per i bambini dai 2 ai 13 anni compiuti, in camera con i genitori, letto aggiunto.

Per pernottamenti superiori a 5 (cinque) giorni si applicherà uno sconto del 5% (cinque per cento) sul costo complessivo dei servizi erogati.

2. Le tariffe, sopra indicate, costituiscono un limite massimo; qualora il listino, della struttura ricettiva, vigente al momento dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori, troveranno applicazione questi ultimi.
3. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, per le tariffe sopra indicate, o per le minori tariffe relative al proprio listino, s'impegna, altresì, a garantire:
 - l'alloggio in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, case mobili e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;
 - gli ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base alle specifiche disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza;
 - fornitura di menù e indicazioni dei servizi erogati in lingua ucraina;
 - il monitoraggio giornaliero delle presenze.

Art. 3 (Possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.)

1. Il gestore della struttura ricettiva, all'atto della sottoscrizione del singolo contratto, sulla base dello schema allegato al presente accordo sub lettera A.1), dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.; il Soggetto Attuatore competente provvederà ai successivi controlli finalizzati all'osservanza del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con conseguente obbligo di acquisire la documentazione antimafia.
2. Qualora il gestore della struttura ricettiva risulti privo dei necessari requisiti, il Soggetto Attuatore procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.

Art. 4 (Durata e modifica dell'Accordo-Quadro)

1. Il presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza.
2. La modifica, di una o più condizioni previste nel presente accordo quadro, è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 5 (Fatturazione)

1. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, alla fine di ogni mese, in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso, emette fattura elettronica, sulla base del prezzario di cui all'art. 2, commi 1 e 2 tenendo conto del numero delle persone effettivamente ospitate, del numero di giorni di effettiva permanenza presso la struttura, nonché della tipologia di trattamento effettivamente erogato e preventivamente concordato con il soggetto attuatore.
2. Preliminarmente alla emissione delle fatture, l'Operatore Economico dovrà inviare al Soggetto attuatore un report mensile riepilogativo riportante il numero delle persone alloggiate e i relativi giorni di presenza che sarà validato dallo stesso Soggetto previa verifica della corrispondenza delle presenze richieste.
3. Le fatture devono essere intestate al Soggetto Attuatore ordinante in base alle modalità di dettaglio indicate dai singoli contratti.

Art. 6 (Controversie e Foro competente)

Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente accordo-quadro, comprese quelle inerenti all'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa; in particolare, le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bari.

Art. 7 (Imposta di bollo e spese di registrazione)

Il presente accordo quadro è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse, atteso che i corrispettivi conseguenti ai servizi richiesti sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soggetto Attuatore, in nome e per conto del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022

Le Associazioni di Categoria degli albergatori:

Confcommercio Federalberghi Puglia

Confesercenti Assohotel Puglia

Confindustria Puglia Turismo

ALLEGATO A.1)

SCHEMA DI SINGOLO CONTRATTO PER DARE ACCOGLIENZA AI PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA DELLA CRISI POLITICA E MILITARE IN ATTO. CIG

Il Soggetto Attuatore, di cui al Decreto del Commissario delegato della Regione Puglia, n. 1 del 09 marzo 2022, nella persona del dott., domiciliato per la carica a in, in qualità di Sindaco del Comune di, competente per territorio (più avanti, per brevità, "Soggetto attuatore")

E

Il/La Sig./Sig.ra, nato/a a il, domiciliato/a per la carica in, in qualità di Legale Rappresentante della struttura ricettiva ospitante denominata con sede in alla via.....

C.F. e P.IVA, in seguito per brevità indicata come "struttura ricettiva ospitante"

PREMESSO CHE:

- l'O.C.D.P.C. 872 del 04.03.2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" ha, previsto, in particolare:
 - all'art. 2, comma 1, lett. b), che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari Delegati, nell'ambito della propria competenza territoriale, assicurano, in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, nelle more dell'individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture medesime;
 - all'art. 3, comma 4, che qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure del CAS o del SAI, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo possano rappresentare specifiche esigenze ai Commissari Delegati per l'alloggio temporaneo ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma 1, lett. b) o all'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito;
- il Decreto del Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato, n. 1 del 09 marzo 2022, ha nominato in prima istanza quali Soggetti Attuatori, ai sensi e agli effetti dell'art. 4, comma 1, O.C.D.P.C. 872/2022, sopra richiamata, il dirigente della Sezione della Protezione Civile della Regione Puglia e tutti i Sindaci dei comuni pugliesi;

EVIDENZIATO CHE:

- in data è stato stipulato un Accordo – quadro tra il Commissario Delegato della Regione Puglia e le Associazioni di categoria Confcommercio Federalberghi Puglia, Confesercenti Assohotel Puglia e Confindustria Puglia Turismo;
- ai sensi di tale Accordo il gestore della struttura ricettiva si impegna a fornire agli ospiti i servizi di alloggio previsti nel citato Accordo, alle condizioni economiche ivi pattuite;
- le tariffe stabilite dall'Accordo quadro in questione costituiscono un limite massimo, atteso che, qualora il listino della struttura ricettiva ospitante, in vigore al momento dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori, troveranno applicazione questi ultimi, pena la restituzione coattiva di quanto, eventualmente, indebitamente percepito;
- detto Accordo – quadro è finalizzato ad assicurare l'ospitalità delle persone provenienti dall'Ucraina nelle strutture ricettive, presenti sul territorio regionale, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;
- in conseguenza a quanto sopra, rimane prioritaria la disponibilità delle strutture ricettive a favore delle Prefetture e/o dei Comuni se dalla stesse attivate, ai fini dei percorsi di accoglienza di cui all'Ordinanza 872/2022.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Soggetto Attuatore e la struttura ricettiva che ospita le persone di cui riceve i nominativi dal Soggetto Attuatore e/o dai Referenti dello stesso, in collaborazione con i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori competenti per territorio.

Art. 2 (Oneri a carico del gestore della struttura ricettiva ospitante)

1. Il gestore della struttura ricettiva ospitante s'impegna a fornire alle persone di cui al precedente art. 1, a discrezione della persona ospitata, il trattamento non superiore a quello previsti dall'Accordo quadro indicato in premessa, e comunque paria a:
 - pensione completa € pro-capite/giornaliero, oltre IVA;
 - € gratis, per i bambini fino a 2 anni compiuti in camera con i genitori, stesso letto;
 - € per i bambini di età da 2 a 5 anni compiuti in camera con i genitori, stesso letto;
 - € per i bambini dai 2 ai 13 anni compiuti, in camera con i genitori, letto aggiunto;
 - pernottamento + prima colazione € pro-capite/giornaliero, oltre IVA;
 - € gratis per i bambini fino a 2 anni compiuti in camera con i genitori, stesso letto;
 - € per i bambini di età da 2 a 5 anni compiuti in camera con i genitori, stesso letto;
 - € per i bambini dai 2 ai 13 anni compiuti, in camera con i genitori, letto aggiunto.

Per pernottamenti superiori a 5 (cinque) giorni si applicherà uno sconto del 5% (cinque per cento) sul costo complessivo dei servizi erogati.

2. Le tariffe, sopra indicate, sono quelle in vigore al momento dell'ospitalità, e comunque non possono essere maggiori della tariffa massima indicata nell'accordo quadro stipulato, pena la restituzione coattiva di quanto, eventualmente, indebitamente percepito.

3. Detta tariffazione massima è stata concordata con le Associazioni di categoria ed è stata ritenuta congrua sia dalle stesse che dalle parti firmatarie del presente contratto.
4. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, per le tariffe indicate al precedente comma 1, s'impegna, altresì, a garantire:
 - l'alloggio in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, case mobili e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e kit di cortesia minimo (carta igienica, bagno schiuma, shampoo), ricambio lenzuola e asciugamani, dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;
 - gli ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base alle specifiche disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza;
 - fornitura di menù e indicazioni dei servizi erogati in lingua ucraina;
 - il monitoraggio giornaliero delle presenze.

Art. 3 (Possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.)

1. Il gestore della struttura ricettiva, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.; il Soggetto Attuatore competente provvederà ai successivi controlli finalizzati all'osservanza del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con conseguente obbligo di acquisire la documentazione antimafia
2. Qualora il gestore della struttura ricettiva risulti privo dei già menzionati requisiti, il Soggetto Attuatore procederà alla risoluzione del presente contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.

Art. 4 (Durata ed eventuale modifica del singolo contratto)

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e perde efficacia alla data concordata del/...../..... o, comunque, con la conclusione dello stato di emergenza.
2. È possibile procedere alla modifica di una o più condizioni, previste nel presente contratto, previo accordo scritto tra le parti, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 5 Quantificazione degli oneri di spesa e modalità di fatturazione

1. L'importo del presente contratto, stimato in base alla disponibilità totale/mese di numero posti letto è di €, IVA esclusa, ovvero €, IVA inclusa.
2. L'ammontare di quanto effettivamente dovuto alla struttura ricettiva, sarà calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate per i giorni di effettiva permanenza presso la struttura nonché della tipologia di trattamento ricevuto.
3. L'Operatore Economico, prima dell'emissione della fattura, dovrà inviare al Soggetto attuatore un report mensile riepilogativo riportante il numero delle persone alloggiate e i relativi giorni di presenza che sarà validato dallo stesso Soggetto previa verifica della corrispondenza delle presenze richieste.
4. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse alla fine di ogni mese in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso.
5. Ogni singola fattura, in formato elettronico, deve essere intestata a con sede a in via n. ... (C.F.).

6. Ogni fattura, allo scopo di garantire l'effettiva tracciabilità del pagamento, riporta obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio, il CIG, la modalità di pagamento "S" (SPLIT);
7. Le indicazioni, sopra riportate, devono essere rispettate pena la non accettazione della fattura.
8. Il pagamento a saldo, da parte del Soggetto attuatore, avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione.

Art. 6 (Controversie e Foro competente)

Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente accordo-quadro, comprese quelle inerenti all'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di

Art. 7 (Imposta di bollo e spese di registrazione)

Il presente contratto è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse, atteso che i corrispettivi conseguenti ai servizi richiesti sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soggetto attuatore

Il Legale Rappresentante della Struttura ricettiva ospitante